

COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Vittorio Veneto, n. 9 c.a.p. 84050 GIUNGANO (SA)

Tel. 0828 880285 - Fax 0828 880220 - Posta elettronica comune.giungano@gmail.com

Ordinanza n. 07/2017

Oggetto: DIVIETO DI GIOCO DEL PALLONE IN PIAZZA V.VENETO VIA-DANTE ALIGHIERI-PIAZZA GIUSEPPE CERASO-PIAZZA MARCONI.

IL SINDACO

Considerato che numerosi cittadini hanno lamentato l'impossibilità di sedersi sulle panchine o di passeggiare nei luoghi di cui all'oggetto perché disturbati dal gioco del pallone, ritenuto altresì che i predetti luoghi sono aperti al transito veicolare;

Ritenuto che siffatta pratica sportiva può concretamente causare incidenti agli stessi praticanti, oltre che alle persone ed ai veicoli che transitano o sostano in detti luoghi;

Rilevata la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo dei luoghi di cui sopra per lo svolgimento del sopradescritto gioco, anche per garantire l'incolumità degli utenti e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luogo di aggregazione;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono un pericolo ed un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione degli spazi pubblici di uso pubblico e il decoro del paese;

Visto l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come sostituito dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza urbana), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

E' vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento in **PIAZZA V.VENETO- VIA DANTE ALIGHIERI-PIAZZA GIUSEPPE CERASO-PIAZZA MARCONI.**

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con il pagamento della misura ridotta della somma di €. 50,00.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale, comunque declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone a persone e/o cose private.

L'Amministrazione Comunale, inoltre addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fioriere ect.).

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente viene trasmessa in copia al Comando Polizia Municipale

Dalla Residenza Municipale 22 giugno 2017



IL SINDACO f.f.
(Cav. Giuseppe ORLOTTI)